

ALLEGATI

D.M. 7 AGOSTO 2025

Allegato 1 – ULTERIORI DEFINIZIONI

- 1) **attestato di prestazione energetica di un edificio:** documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito in legge con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90) e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
- 2) **area non metanizzata:** area non servita dalla rete di distribuzione del gas naturale, così come individuata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione competente;
- 3) **biomassa:** combustibili indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4;
- 4) **caldaia a biomassa:** generatore alimentato (in maniera manuale o automatica) con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all'ambiente;
- 5) **certificazione energetica dell'edificio:** complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio; (DM 22 novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia");
- 6) **chiusure trasparenti:** tipologie di serramenti delimitanti il volume climatizzato dall'ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati, costituite da elementi opachi (telaio e controtelaio) in legno, metallo, materiale plastico, ecc. ed elementi trasparenti; possono essere apribili, parzialmente apribili o fisse; sono incluse finestre, porte-finestre, vetrate, cupole solari e lucernai;
- 7) **contratto di prestazione energetica (EPC):** accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (D.Lgs. 102/14);
- 8) **contratto servizio energia:** un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs. 115/08 e s.m.i., disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; (DM 22 novembre 2012);
- 9) **corpo fabbrica:** una porzione autonoma di un edificio, delimitata da muri esterni su almeno due lati, che costituisce un'unità costruttiva distinta;
- 10) **copertura ventilata:** un tipo di copertura in cui è presente un'intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l'aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;
- 11) **diagnosi energetica:** procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati (D.lgs 102/14);

- 12) *edificio*:** sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; (D.P.R. 412/93) *Nel caso di fabbricato destinato ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale, per edificio si intende il complesso unitario di alloggi e relative pertinenze, sia esso modulo isolato o parte di un insieme, servito da un unico corpo scala.*
- 13) *edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante*:** a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 m², soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria (D.lgs 28, art. 11);
- 14) *energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile*:** energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (D.lgs 199/21);
- 15) *energia aerotermica*:** energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore; (D.lgs. 28/11);
- 16) *energia geotermica*:** energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; (D.lgs. 199/21);
- 17) *energia idrotermica*:** energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; (D.lgs. 28/11)
- 18) *ESCo*:** persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (D.lgs. 102/14);
- 19) *foglio*:** porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche. Il dato deve essere sempre indicato;
- 20) *generatore di calore (caldaia) a condensazione*:** tipologia di generatore di calore che può sfruttare utilmente il calore derivante dalla condensazione del vapore d'acqua presente nei fumi; è caratterizzato da un rendimento termico utile istantaneo che può superare il 100% (con riferimento al p.c.i. del combustibile in ingresso);
- 21) *gradi-giorno (GG)*:** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno, GG; (DM 22 novembre 2012);
- 22) *impianto di climatizzazione invernale*:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti di climatizzazione invernale i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate; ai fini dell'applicazione del Decreto e, in coerenza con la definizione di "sottosistema di generazione" di cui al DM 22 novembre 2012, si assume che stufe e termocamini rientrino tra gli impianti di climatizzazione invernale; inoltre, in accordo con la legge 90/2013, gli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare (stufe, termocamini, ecc.) sono assimilati agli impianti termici se fissi e con somma delle potenze nominali del focolare maggiore o uguale di 5 kW_t;

- 23) impianto solare termico a concentrazione:** impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare diretta mediante tecnologia a concentrazione; i collettori solari devono essere caratterizzati da fattore di concentrazione geometrico maggiore o uguale a 10 e dalla presenza di un sistema di inseguimento solare ad uno o due assi (meccanico o elettromeccanico);
- 24) impianto solare termico:** impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare; il calore prodotto può essere utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento degli ambienti, per entrambi gli scopi, oppure per produrre calore di processo in impianti di tipo industriale, agricolo, terziario, ecc.;
- 25) isolamento termico:** componenti e materiali caratterizzati da bassa conducibilità termica installati sulle strutture opache (orizzontali e/o verticali) delimitanti il volume climatizzato dall'ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati al fine di contenere le dispersioni termiche;
- 26) misura di miglioramento dell'efficienza energetica:** qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; (D.Lgs. 115/08 e s.m.i.)
- 27) parete ventilata:** un tipo di parete in cui è presente un'intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l'aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;
- 28) particella catastale:** è detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta, all'interno del foglio catastale, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza e viene contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero; il dato deve essere sempre indicato;
- 29) pellet di legno:** biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale generalmente tra 5 mm e 40 mm e con estremità spezzate ottenuto da biomassa legnosa polverizzata con o senza additivi; (UNI EN ISO 17225-2)
- 30) pompa di calore:** apparecchio che utilizza un fluido frigorigeno per estrarre calore da un ambiente a temperatura inferiore (c.d. pozzo freddo, ad es. aria esterna, acqua, terreno, altra sorgente a bassa temperatura) e trasferirlo ad un altro ambiente a temperatura più elevata (c.d. pozzo caldo, l'ambiente interno da climatizzare), per assolvere alla funzione di riscaldamento invernale ed, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria;
- 31) pompa di calore a gas:** pompa di calore in cui l'energia (termica) per il compimento del ciclo termodinamico è prodotta dalla combustione di gas (pompe di calore ad assorbimento e ad adsorbimento), oppure pompa di calore in cui l'energia (lavoro) necessaria per il compimento del ciclo termodinamico è fornita da un compressore azionato da un motore endotermico a gas (pompe di calore con motore endotermico);
- 32) pompa di calore elettrica:** pompa di calore in cui l'energia (lavoro) necessaria per il compimento del ciclo termodinamico è fornita da un compressore azionato da un motore elettrico;
- 33) pompa di calore geotermica:** pompa di calore che estrae calore dal terreno, inclusa l'acqua di falda, per trasferirlo ad altro ambiente a temperatura più elevata, per assolvere alla funzione di riscaldamento invernale ed, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria; il campo geotermico è costituito da sonde geotermiche verticali e/o orizzontali a circuito chiuso; ai fini del Decreto, sono esclusi da questa definizione gli impianti a circuito aperto e gli impianti che utilizzano acque superficiali, anche se a circuito chiuso;

- 34) *Portaltermico (anche Portale)*:** portale informatico dedicato al meccanismo di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (c.d. Conto Termico); rappresenta lo strumento di gestione del meccanismo di incentivazione e l’interfaccia tra GSE e i Soggetti che intendono accedere all’incentivo; attraverso il Portale, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE la richiesta di incentivazione, corredata della necessaria documentazione, e ne segue l’intero iter di valutazione, compresa la fase di contrattualizzazione e quella di erogazione degli incentivi. Il GSE, salvo dove diversamente e specificamente previsto, utilizza il Portale per la veicolazione delle principali comunicazioni verso il SR;
- 35) *potenza termica del focolare di un generatore di calore*:** prodotto del potere calorifico inferiore (p.c.i.) del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW_t; (D.P.R. 412/93);
- 36) *potenza termica utile di un generatore di calore*:** la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino e, solamente per le caldaie, della potenza termica scambiata dall’involturo del generatore con l’ambiente; l’unità di misura utilizzata è il kW_t;
- 37) *registro delle tecnologie per il fotovoltaico*:** registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nella titolarità dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), in cui in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e qualitativo di cui al comma 1, lett. a), b), c) del medesimo articolo 12;
- 38) *rendimento termico utile (per caldaie a biomassa)*:** rapporto, espresso in percentuale, tra la quantità di energia utile fornita al fluido termovettore e la quantità di energia immessa nell’apparecchio con il combustibile, in un dato tempo;
- 39) *rendimento termico utile (per stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna e stufe a legna)*:** rapporto, espresso in percentuale, tra la energia termica globale resa (all’ambiente e al componente per il riscaldamento dell’acqua, ove presente) e la energia termica totale introdotta (quantità di energia che il combustibile fornisce all’apparecchio), in un dato tempo;
- 40) *scaldacqua a pompa di calore*:** apparecchio che sfrutta la tecnologia della pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria; l’apparecchio contiene un serbatoio di accumulo, o è ad esso connesso;
- 41) *scaldacqua elettrico*:** sistema di produzione di acqua calda sanitaria, tramite resistenza elettrica (effetto Joule) o combustione del gas naturale;
- 42) *scheda-tecnica*:** scheda contenente i dati anagrafici dell’edificio e le caratteristiche tecniche del sistema edificio-impianto e degli interventi; costituisce, insieme con la richiesta di concessione dell’incentivo, la scheda-domanda; è compilata, a cura del SR, direttamente sul Portale;
- 43) *scheda tecnica dei componenti installati*:** si intende la certificazione di conformità del prodotto o dei componenti rilasciata dal produttore;
- 44) *serra*:** manufatto adibito permanentemente, per tutta la durata degli incentivi, a serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura; la struttura della serra, in metallo, legno o muratura, fissa ed ancorata al terreno, deve essere chiusa per consentire il mantenimento della climatizzazione interna (la chiusura può essere eventualmente rimovibile stagionalmente);

- 45) servizio energetico:** la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; (D.Lgs. 115/08 e s.m.i.)
- 46) sistema DEC (Desiccant Evaporative Cooling):** sistema a circuito aperto per trattare l'aria prelevata dall'ambiente esterno, raffreddandola, ai fini della climatizzazione (estiva) di un ambiente interno; combina processi di deumidificazione e di raffreddamento evaporativo;
- 47) solar cooling:** per impianto solar cooling si intende un impianto costituito da un campo solare (collettori solari termici) e da una macchina frigorifera (ad assorbimento, a adsorbimento, sistemi DEC) che ha l'obiettivo di convertire l'energia termica ricavata dal campo solare in energia frigorifera per la climatizzazione estiva di edifici o per la produzione di fluidi refrigerati di processo;
- 48) stufa (a legna o a pellet):** apparecchio indipendente per riscaldamento di ambienti, eventuale produzione di acqua calda (se dotato di caldaia) e funzioni accessorie (es. cottura cibi), funzionante con porta del focolare normalmente chiusa; diffonde il calore per irraggiamento e/o convezione; può essere alimentato a legna o a pellet di legno con caricamento manuale o automatico;
- 49) subalterno:** per il catasto fabbricati, dove presente, identifica un bene immobile, compresa la singola unità immobiliare esistente su una particella. L'unità immobiliare urbana è l'elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale. Generalmente, nell'ipotesi di un intero fabbricato, ciascuna unità immobiliare è identificata da un proprio subalterno. Qualora il fabbricato sia costituito da un'unica unità immobiliare, il subalterno potrebbe essere assente. Il dato, qualora esistente, deve sempre essere indicato per l'univoca identificazione della singola unità immobiliare. Per il catasto terreni, dove presente, si riferisce essenzialmente ai fabbricati rurali;
- 50) termocamino (a legna o a pellet):** apparecchio da inserto (progettato per essere inserito in una nicchia o in un rivestimento) funzionante esclusivamente a porta chiusa per riscaldamento di ambienti ed eventuale produzione di acqua calda (se dotato di caldaia); diffonde il calore per irraggiamento e/o convezione; può essere alimentato a legna o a pellet di legno con caricamento manuale o automatico;
- 51) trasmittanza termica:** flusso di calore che passa attraverso una parete per unità di superficie (m^2) della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo; (DM 22 novembre 2012) *Il metodo di calcolo della trasmittanza termica è riportato dalle UNI EN ISO 6946 e UNI EN ISO 10077 e, per le facciate continue, dalla UNI EN ISO 12631;*
- 52) unità immobiliare:** porzione di edificio o intero edificio che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta autonomia funzionale e reddituale;
- 53) valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** valori dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; (D.P.R. 412/93)
- 54) zona climatica (ZC):** suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno che caratterizzano ogni località; il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche, dalla A (la più calda) alla F (la più fredda); (D.P.R. 412/93, art. 2).
- 55) sistemi di illuminazione:** è un insieme formato normalmente da un apparecchio di illuminazione insieme alla relativa lampada/sorgente luminosa e gli eventuali dispositivi di controllo;

- 56) *corpo illuminante (più precisamente apparecchio di illuminazione)*:** apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose; esso comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle sorgenti luminose, ma non le sorgenti luminose stesse e, quando necessario, i circuiti ausiliari unitamente ai dispositivi per la loro connessione al circuito di alimentazione;
- 57) *lampada (lampada elettrica)*:** sorgente di luce elettrica fornita di uno o più attacchi, ovvero si tratta di sorgente primaria di luce provvista di attacco/attacchi intesa per essere connessa alla rete elettrica di alimentazione e usualmente progettata per essere incorporata in un apparecchio di illuminazione;
- 58) *lampade ad alta efficienza*:** è una lampada caratterizzata da una elevata efficacia luminosa che si esprime in lumen/Watt (lm/W); sulla scorta dei regolamenti ecodesign attualmente in vigore, valori elevati di efficacia luminosa sono rappresentati da valori superiori a circa 70 lm/W (a seconda delle tipologie di lampade il valore minimo potrebbe essere diversi e sono rappresentati dalla Classe A o superiore);
- 59) *lampada LED*:** sorgente luminosa a LED fornita con uno o più attacchi e incorpora uno o più moduli LED.
- 60) *Punto di ricarica*:** un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volata o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volata (art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257).

Per tutto quello che non è stato definito e precisato all'art. 2 comma 1 del Decreto e nel presente Allegato, si rinvia al [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), del [decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102](#) e del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.199.

Allegato 2 – ELENCO MODELLI

Modello 1 - *fac-simile* Richiesta concessione degli incentivi (accesso diretto)

Modello 2 - *fac-simile* Richiesta di prenotazione degli incentivi (accesso a preventivo)

Modello 3 - *fac-simile* Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica

Modello 4 - *fac-simile* Richiesta preliminare di accesso agli incentivi

Modello 5 - Delega del Soggetto Responsabile al soggetto delegato

Modello 6 - Dichiarazione di avvio lavori

Modello 7 - Dichiarazione di conclusione dell'intervento

Modello 8 - Asseverazione dell'intervento

Modello 9 - Dichiarazione delle spese sostenute

Modello 10 - Dichiarazione delle spese sostenute nell'ambito di un contratto PPP

Modello 11 - Dichiarazione di pagamento ai fini del D.M. 7 agosto 2025

Modello 12 - Mandato irrevocabile all'incasso

Modello 13 - Rinuncia al mandato irrevocabile all'incasso

Modello 14 - Dichiarazione di autoproduzione della biomassa

Modello 15 - Dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dall'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Modello 16 - Dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dall'Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e da quanto disposto all' art. 14, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Modello 17 - Dichiarazione di responsabilità solidale

Modello 18 - Autorizzazione del proprietario.

Allegato 3 – SOGGETTI AMMESSI, INTENSITA' DEGLI INCENTIVI E MODALITA' DI ACCESSO

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
Pubblica amministrazione	Tutte	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	✓	
Pubblica amministrazione	Scuola/ospedali	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD		100	✓	
Comuni con abitanti ≤ 15.000	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD		100	✓	
Pubblica amministrazione	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA per svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD		100	✓	
Enti terzo settore non economico	Scuole/ospedali di proprietà pubblica	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	100	✓	
	Tutte			65	✓	
	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dall'ETS non economico per svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			100	✓	
Privato	Residenziale	AD	art.8	65	X	
	Terziario		art.5 e art.8	65	X	
	Residenziale, di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8	100	X	

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
Privato (impresa, azienda agricola)		Residenziale	Valutazione preliminare imprese AD	art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Terziario		art.5 e art.8		X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8		X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8		X
		Residenziale		art.8		X
Ente del Terzo Settore Economico (assimilato ad imprese)		Terziario	Valutazione preliminare imprese AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) esclusivamente per gli interventi del Titolo III AD	art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8		X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8		X
		Residenziale		art.8		X
		Terziario		art.5 e art.8		X
ESCO	PA/enti terzo settore non economico	Tutte	AP casi ii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	X
	PA	Scuole/ospedali			100	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
	Ente terzo settore non economico	Scuole/ospedali di proprietà pubblica			100	X
	PA/Ente terzo settore non economico	Di proprietà di un Comune con abitanti \leq 15.000 e utilizzati dalla PA o dall'ETS non economico per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			100	X
	Comuni con abitanti \leq 15.000	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati			100	X
ESCO	Privato	Residenziale	AD	art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	65	X
		Terziario		art.5 e art.8	65	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti \leq 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	100	X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti \leq 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
ESCO	Privato (azienda agricola, impresa, ETS economico)	Residenziale	Valutazione preliminare imprese AD AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) esclusivamente per ETS economico e per gli interventi del Titolo III	art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Terziario		art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti \leq 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-		art.8 (P> 70 kW e S>20 mq)	65 (nei limiti del Titolo V)	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
		sociale e servizi di interesse collettivo				
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili o di quelli preposti ai sensi della normativa vigente - art.13, comma 1, lett. b)	PA	Tutte	AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	X
	PA	Scuole/ospedali di proprietà pubblica		art.5 e art.8	100	X
	Comuni ≤ 15.000 abitanti	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati		art.5 e art.8	100	X
	PA	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
Soggetto privato nell'ambito di forme di PPP - art.13, comma 1, lett.c)	PA	Tutte	AP casi i,iv (art.14 comma 2 b) AD	art.5 e art.8	65	X
	PA	Scuole/ospedali		art.5 e art.8	100	X
	Comuni ≤ 15.000 abitanti	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati		art.5 e art.8	100	X
	PA	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
Comunità energetiche/ configurazioni autoconsumo	PA/Ente terzo settore non economico	Tutte	AP casi i,iv (art.14 comma 2 b) AD		65	X
	PA	Scuole/ospedali			100	X
	Enti terzo settore non economico	Scuole/ospedali di proprietà pubblica		art.5 e art.8	100	X
	PA/enti terzo settore non economico	Di proprietà di un Comune con abitanti ≤ 15.000 e utilizzati dalla PA o dall'ETS non economico per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo			100	X

SR	SA	Tipologia immobile	Modalità accesso	Interventi ammissibili	% _{max} incentivo riconoscibile	Richiesta anticipata di DE
	Comuni con abitanti ≤ 15.000	Di proprietà dei Comuni e da essi utilizzati			100	X
Comunità energetiche/ configurazioni autoconsumo	Privato	Residenziale	AD	art.8	65	X
		Terziario		art.5 e art.8	65	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8	100	X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal soggetto ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	100	X
		Residenziale		art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
Comunità energetiche/ configurazioni autoconsumo	Privato (azienda agricola, impresa, ETS economico)	Terziario	Valutazione preliminare imprese AD AP casi i, iii, iv (art.14 comma 2 b) esclusivamente per ETS economico	art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Residenziale , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal Soggetto Ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X
		Terziario , di proprietà del Comune con abitanti ≤ 15.000 ed utilizzati dal Soggetto Ammesso per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo		art.5 e art.8	65 (nei limiti del Titolo V)	X

Allegato 4 – MAGGIORAZIONE DELL’INCENTIVO PER L’UTILIZZO DI COMPONENTI PRODOTTI NELL’UNIONE EUROPEA

Maggiorazione per utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea

Per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) il Decreto prevede una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell’Unione Europea.

L’appartenenza all’Unione Europea è da intendersi per i Paesi che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano membri dell’Unione Europea o che sono parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

I componenti sono individuati per ciascuno dei sottoelencati interventi di cui al Titolo II per cui è prevista la maggiorazione:

- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
- e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi.

Affinché un componente possa considerarsi prodotto nell’Unione Europea deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

- essere stato prodotto interamente nell’Unione Europea/SEE¹;
- essere stato oggetto di ultima trasformazione sostanziale nell’Unione Europea/SEE², ivi compresi i sistemi assemblati *factory made*.

Si configura una trasformazione sostanziale “*qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione*”³, quindi anche “*il solo montaggio di pezzi prefabbricati, originari di un paese diverso da quello del montaggio, è sufficiente per conferire al prodotto che ne scaturisce l’origine del paese in cui si effettua il montaggio, a condizione che questo costituisca, sotto l’aspetto tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, la fase produttiva determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e durante la quale vengono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche*”⁴.

Le regole per il riconoscimento della trasformazione sostanziale sono stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.

¹ Rif. art. 60, comma 1 del Regolamento UE 952/2013 e art. 31 Regolamento Delegato (UE) 2015/2446

² Rif. art. 60, comma 2 del Regolamento UE 952/2013 e art. 32 Regolamento Delegato (UE) 2015/2446

³ Rif. sentenza del 26 gennaio 1977 della Corte di Giustizia Europea, causa C-49/76, Gesellschaft für Überseehandel mbH contro Handelskammer Hamburg

⁴ Rif. sentenza del 20/05/2021, causa C-209/20, Renesola UK Ltd c. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Nello specifico, l'Allegato 22-01 al Regolamento Delegato definisce l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale. Se il prodotto finito non è incluso nell'Allegato 22-01 al Regolamento Delegato, si fa riferimento alla "posizione comune" dell'UE⁵.

In applicazione dei suddetti riferimenti normativi e per meglio comprendere l'identificazione del concetto, per "ultima modifica sostanziale" si intende la lavorazione che conferisce a un prodotto la sua origine finale ed è tale (cioè "sostanziale") solo se la lavorazione apporta un valore aggiunto significativo o crea un prodotto nuovo o rappresenta una fase importante della fabbricazione del prodotto.

In particolare, i criteri che identificano una modifica sostanziale sono:

- una trasformazione che introduca delle variazioni significative del prodotto;
- lavorazioni che apportino un valore aggiunto oggettivamente rilevabile al prodotto;
- lavorazioni che portino il prodotto a cambiare nella sua sostanza profonda (costituisce circostanza preferenziale il cambiamento della voce doganale⁶ rispetto ai componenti originari);
- lavorazioni che rappresentano una fase importante e imprescindibile del processo di fabbricazione.

Non costituiscono ultima modifica sostanziale le ri-targature di qualsiasi natura, le adozioni di finiture estetiche, gli smontaggi e rimontaggi puri, il mantenimento in giacenza del prodotto, ancorché di lunga durata.

Affinché un intervento possa ritenersi realizzato con componenti prodotti nell'Unione Europea è necessario che suddetto requisito di origine sia rispettato per tutti i componenti indicati nelle tabelle sotto ("componenti principali"). Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non preveda installazione/impiego di uno/più componenti principali individuati negli elenchi di cui alle tabelle da 1 a 5, dovrà essere fornita adeguata giustificazione nella relazione asseverata dal tecnico progettista/collaudatore.

I componenti diversi da quelli individuati negli elenchi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale elettrico minore, tra cui cavi, interruttori, prese, inerti minori per malte e conglomerati, collanti, fissaggi, tra cui tasselli, viti, ecc.), indipendentemente dal loro valore economico, non rilevano ai fini dell'accesso alla maggiorazione; essi devono tuttavia rispettare il requisito della marcatura CE per l'accesso agli incentivi, salvo deroghe opportunamente circostanziate.

Le tabelle riportanti i componenti principali degli interventi potranno essere soggette a successive integrazioni da parte del GSE.

⁵ Consultabile sul sito della Commissione Europea: https://taxation-customs.ec.europa.eu/table-list-rules-conferring-non-preferential-origin-products-following-classification-cn_en

⁶ La voce doganale è rappresentata dalla terza e quarta cifra del codice a sei cifre di classificazione doganale dei prodotti in base al Sistema Armonizzato (SA), che presenta la seguente struttura:

SISTEMA ARMONIZZATO					
1	2	3	4	5	6
CAPITOLO DOGANALE		VOCE DOGANALE		SOTTOVOCE DOGANALE	

In ambito europeo, per soddisfare specifiche esigenze dei Paesi membri, alla classificazione SA è stata affiancata la Nomenclatura combinata (NC) con l'aggiunta di 2 cifre (settima e ottava); successivamente, la Commissione Europea ha istituito una Tariffa Integrata dell'Unione Europea (TARIC), con l'aggiunta di ulteriori 2 cifre (nona e decima), da utilizzare per le importazioni da Paesi extraUE. La struttura complessiva di classificazione risulta quindi la seguente:

SISTEMA ARMONIZZATO					NC		TARIC		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAPITOLO SA		VOCE SA		SOTTOVOCE SA		SOTTOVOCE NC		SOTTOVOCE TARIC	

Interventi 5.1.a) - Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Materiali per il miglioramento delle caratteristiche termiche dell'involucro
2	Sistemi e apparecchi per la ventilazione meccanica: unità di ventilazione, ventilatori, scambiatori di calore

Tabella 1 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a)

Interventi 5.1.b) - Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sistemi di chiusura trasparenti comprensivi di infissi

Tabella 2 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b)

Interventi 5.1.c) - Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sistemi per la riduzione dell'irraggiamento solare: tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili

Tabella 3 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c)

Interventi 5.1.d) - Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»

Gli interventi accedono alla maggiorazione se sono verificati i requisiti per tutti i componenti principali di cui alle tabelle degli interventi 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.e e 5.1.f, individuabili all'interno dell'intervento 5.1.d (NZEB).

Interventi 5.1.e) - Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sistemi efficienti di illuminazione
2	Sorgenti luminose

Tabella 4 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera e)

Interventi 5.1.f) - Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi

Sono individuare i seguenti principali componenti dell'intervento:

Voce	Componenti principali
1	Sensori dei parametri ambientali
2	Contatori e misuratori
3	Controller
4	Dispositivi attuatori

Tabella 5 - Componenti principali interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera f)

Criteri per il riconoscimento della maggiorazione

Per la riconducibilità della “produzione europea” dei componenti, ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli incentivi agli interventi, si adottano i presenti criteri.

Il componente (inteso come prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione, intesa come qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso montaggio/assemblaggio) deve possedere, fatto salvo quanto indicato per il periodo transitorio sottoindicato, ed unicamente per i prodotti di origine italiana per i quali si potrebbe non poter disporre della c.d. certificazione di origine non preferenziale:

- certificazione di “origine non preferenziale” tramite Camere di Commercio, o Informazione Vincolante in materia di Origine-IVO (Binding Origin Information-BOI) attestante l'origine non preferenziale europea/SEE rilasciata dalle Autorità doganali (in Italia dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM);
- marcatura CE, ossia conformità ai requisiti di sicurezza, salute e tutela ambientale dell'UE.

Il produttore/esportatore (inteso come qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione) del componente deve possedere la certificazione ISO 9001 del sistema aziendale di gestione della qualità.

Tutti i componenti principali degli interventi individuati dalle voci indicate negli elenchi di cui alle tabelle da 1 a 5, nonché tutti i componenti appartenenti alla stessa voce (anche in caso di marca e modello differenti) devono rispettare i requisiti.

L'utilizzo di componenti indicati negli elenchi privi, anche solo in parte, di documentazione attestante l'origine **non preferenziale europea/SEE** comporta il mancato riconoscimento della maggiorazione degli incentivi per gli interventi (inteso per l'intero intervento 5.1.a, 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, 5.1.e e 5.1.f).

Il mancato rispetto dei requisiti della marcatura CE per i componenti indicati negli elenchi (principali) e per altri componenti/materiali (non principali) impiegati nella realizzazione degli interventi comporta il mancato accesso agli incentivi, salvo deroghe opportunamente circostanziate.

Per le richieste di concessione degli incentivi presentate nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2026, unicamente per i prodotti di origine Italiana che potrebbero non accedere alla certificazione di origine non preferenziale europea, la riconducibilità all'**origine non preferenziale europea/SEE** dei componenti principali degli interventi può essere dichiarata con DSAN dal

produttore/esportatore del componente attestante l'ottemperanza ai requisiti previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione Europea del 28 luglio 2015, fatto salvo il rispetto del requisito di marcatura CE del prodotto.

In particolare, affinché un componente possa essere ammesso alle maggiorazioni derivanti dalla premialità UE, il soggetto responsabile si dovrà dotare, per ogni istanza per la quale intende chiedere suddetta maggiorazione:

1. “richiesta di inclusione dei componenti fra quelli prodotti nell’Unione europea sottoscritta dal rappresentante legale della ditta produttrice/esportatrice” (Allegato A al presente disciplinare);
2. la Certificazione di “origine non preferenziale”, del prodotto riferita alla spedizione dei componenti utilizzati per realizzare l’intervento; o in alternativa di Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) per il prodotto in corso di validità.

Per un primo periodo transitorio, e cioè per tutti gli interventi completati la cui istanza di ammissione agli incentivi ai sensi del Decreto sarà presentata al GSE entro il 31 dicembre 2026, in luogo dei documenti di cui al punto 2, sarà possibile dotarsi della DSAN, il cui modulo è riportato all’allegato B al presente disciplinare.

Sono qui di seguito riportati gli elementi caratterizzanti della documentazione attestante la riconducibilità all’origine non preferenziale europea/SEE dei componenti.

I criteri per l’attribuzione dell’origine non preferenziale sono definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione Europea del 28 luglio 2015.

Catalogo dei componenti prodotti nell’Unione Europea e accesso agli incentivi

Allorché il GSE dovesse aprire una finestra temporale per l’inclusione dei componenti in un catalogo contenente l’elenco dei componenti ammessi alla maggiorazione per produzione nell’Unione Europea (Catalogo dei componenti prodotti nell’Unione Europea), il produttore/esportatore dovrà presentare richiesta al GSE, con modalità e tempistiche che saranno rese note dal GSE, utilizzando il modello (di cui all’Allegato A) e allegando:

- la certificazione ISO 9001 dell’azienda produttrice;
- la visura camerale dell’impresa produttrice o documento analogo prodotto negli altri stati membri UE da cui sia possibile individuare la localizzazione delle sedi produttive dell’impresa;
- almeno uno fra i seguenti documenti:
 - una Certificazione di “origine non preferenziale”, del prodotto non antecedente 6 mesi (il periodo di presenza del prodotto a catalogo sarà di 12 mesi dalla data di inserimento);
 - Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) per il prodotto in corso di validità (il periodo di presenza del prodotto a catalogo sarà vincolato alla durata dell’IVO);

Con la richiesta per l’inclusione del prodotto nel Catalogo dei componenti prodotti nell’Unione Europea il produttore/esportatore attesta di essere a conoscenza che l’impresa produttrice⁷ si rende disponibile e collaborativa all’attuazione di possibili controlli sia di natura documentale sia con sopralluogo preso i siti di produzione dei componenti da parte del GSE e/o da società o esperti a tale scopo incaricati dal GSE. Le valutazioni del GSE si fonderanno sugli elementi indicati nella presente disciplina e nei futuri aggiornamenti; nei casi di dubbio, il GSE potrà tener conto anche del costo della fase di lavorazione indicata come ultima trasformazione sostanziale rispetto al costo totale di produzione del bene e, laddove non fosse possibile

⁷ In caso di impresa esportatrice va allegata esplicita autorizzazione rilasciata dall’azienda produttrice in merito alla disponibilità ai controlli

dirimere la valutazione, potrà optare per la mancata applicazione della premialità, sulla base del principio di cautela nell'utilizzo del denaro pubblico.

Certificazione di “origine non preferenziale”

L'origine non preferenziale delle merci in UE determina l'origine geografica dei prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali non regolati da “accordi preferenziali” stipulati tra la UE e i paesi terzi (o da regimi preferenziali autonomi riconosciuti dalla UE a paesi terzi).

L'origine geografica conferisce, quindi, la “nazionalità economica” al prodotto e va distinta dalla provenienza geografica del prodotto, intesa come luogo dal quale vengono spedite le merci, che può coincidere o meno con il paese di effettiva produzione. L'origine geografica può essere: comune (non preferenziale) o preferenziale.

L'origine non preferenziale è attestata dai “certificati di origine” rilasciati dalle Camere di Comercio italiane (per le merci in esportazione) o dai corrispondenti organismi esteri abilitati (per le merci in importazione).

Il certificato di origine non preferenziale rilasciato dalla competente Camera di Comercio è il documento che attesta, a livello internazionale, che la merce (da intendersi come prodotto/componente ai fini dell'accesso ai benefici di cui al Decreto 7 agosto 2025) è stata effettivamente prodotta (o ha subito “l'ultima modifica sostanziale”) in uno specifico paese, sulla base di quanto previsto dall'art. 61 c.3 del Regolamento (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione).

Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO)

L'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO), rilasciata dalle Autorità doganali, è una decisione amministrativa che fornisce una determinazione ufficiale e vincolante dell'origine (preferenziale o non preferenziale) di una merce, sulla base di quanto previsto dagli artt.33 e 34 del Codice Doganale dell'Unione.

Una domanda di decisione relativa a un'informazione vincolante in materia di origine (IVO) può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell'origine, ai sensi dell'art.16 del Regolamento Delegato UE 2447/2015.

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN)

Nella fase transitoria ed unicamente per i prodotti di origine italiana, la riconducibilità all'**origine non preferenziale europea/SEE** dei componenti principali degli interventi può essere attestata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (DSAN) dal produttore/esportatore del componente utilizzando il modello riportato in Allegato B.

Allegato A

RICHIESTA DI INCLUSIONE DEI COMPONENTI FRA QUELLI PRODOTTI NELL'UNIONE EUROPEA

(da riportare sulla carta intestata dell'impresa produttrice/esportatrice)

Il sottoscritto (*nome e cognome*), nato a (*luogo di nascita*) il (*data di nascita*) (documento d'identità Tipo (*tipo documento*) N° (*numero/codice documento*)), in qualità di legale rappresentante / procuratore / titolare dell'impresa (*denominazione completa dell'impresa*), avente sede legale in (*indirizzo completo della sede legale*), partita IVA / codice fiscale (*partita IVA o codice fiscale*), in qualità di:

- produttore;
- esportatore dei prodotti realizzati dall'impresa (*denominazione completa dell'impresa*), avente sede legale in (*indirizzo completo della sede legale*), partita IVA / codice fiscale (*partita IVA o codice fiscale*)

richiede per i prodotti/componenti di seguito descritti:

Tipologia di prodotto	Nome del prodotto	Marca	Modello	Anno di produzione

il riconoscimento di componenti prodotti nell'Unione Europea.

A tale richiesta sono allegati:

- la certificazione ISO 9001 dell'impresa produttrice;
- la visura camerale dell'impresa produttrice o documento analogo prodotto negli altri stati membri UE da cui sia possibile individuare la localizzazione delle sedi produttive dell'impresa;
- Certificazione di "origine non preferenziale" del prodotto (non antecedente 6 mesi);
- Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) per il prodotto in corso di validità;
- solo per il periodo transitorio e solo per i prodotti di origine italiana, Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) di origine non preferenziale dei prodotti (su apposito modello GSE "DSAN - ORIGINE NON PREFERENZIALE").

Con la presente, il richiedente attesta che l'impresa produttrice⁸ si rende disponibile e collaborativa all'attuazione di possibili controlli sia di natura documentale sia con sopralluogo preso i siti di produzione dei componenti da parte del GSE e/o da società o esperti a tale scopo incaricati dal GSE.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data:

Nome e ruolo presso l'impresa:

Denominazione e indirizzo dell'impresa:

Firma:

⁸ In caso di impresa esportatrice va allegata esplicita autorizzazione rilasciata dall'azienda produttrice in merito alla disponibilità ai controlli

Allegato B**DSAN - ORIGINE NON PREFERENZIALE**
(da riportare sulla carta intestata dell'impresa produttrice/esportatrice)**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000**

Il sottoscritto (*nome e cognome*), nato a (*luogo di nascita*) il (*data di nascita*) (documento d'identità Tipo (*tipo documento*) N° (*numero/codice documento*)), in qualità di legale rappresentante / procuratore / titolare dell'impresa (*denominazione completa dell'impresa*), avente sede legale in (*indirizzo completo della sede legale*), partita IVA / codice fiscale (*partita IVA o codice fiscale*), in qualità di:

- produttore

dichiara che i prodotti/componenti di seguito descritti:

Tipologia di prodotto	Nome del prodotto	Marca	Modello	Anno di produzione

regolarmente forniti a: (*nome e indirizzo del cliente*)

- sono interamente di origine (*indicare l'origine: es. italiana, francese, tedesca, ecc.*), essendo stati fabbricati nell'Unione Europea/SEE, e precisamente in (*indicare eventualmente il Paese di origine - membro dell'Unione Europea/SEE*), e soddisfano le regole di origine previste dal Regolamento UE 952/2013, art. 60 c.1;
- sono di origine (*indicare l'origine: es. italiana, francese, tedesca, ecc.*), avendo subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata nell'Unione Europea/SEE presso l'impresa (*denominazione completa dell'impresa*), avente sede legale in (*indirizzo completo della sede legale*), partita IVA / codice fiscale (*partita IVA o codice fiscale*), come previsto dal Regolamento UE 952/2013, art. 60 c.2.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data:

Nome e ruolo presso l'impresa:

Denominazione e indirizzo dell'impresa:

Firma: